

LAVORO E PREVIDENZA

Confermati anche per il 2018 gli sgravi contributivi per gli under 40

di **Luigi Scappini**

La **Legge 205/2017**, meglio nota come **legge di Bilancio 2018**, ha **riconfermato** la previsione di un **regime contributivo** di favore per i **giovani imprenditori agricoli** che si affacciano per la prima volta al mondo imprenditoriale.

La previsione deve essere letta in un'ottica di sicuro interesse, da parte del Legislatore, a che si assista a un **ricambio generazionale** in un settore che nella realtà è sufficientemente restio ai cambiamenti (forse anche in ragione dell'evoluzione dell'economia del nostro Paese, ove il settore primario non rappresenta più una forza trainante come in passato).

L'**articolo 1, comma 117, Legge 205/2017**, come detto, ripropone l'**esenzione contributiva** per gli imprenditori agricoli **under 40 coltivatori diretti** e/o **imprenditori agricoli professionali** che procedono all'**iscrizione** alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **2018**.

L'Inps con la **circolare 85/2017** ha avuto modo di specificare che si hanno "**nuove iscrizioni nella previdenza agricola**" quando il coltivatore diretto o lo lap **non** sia stato già **iscritto**, e successivamente **cancellato**, nei **12 mesi precedenti** l'inizio della nuova attività.

Con specifico riferimento al **coltivatore diretto**, il requisito è richiesto solo al titolare del nucleo coltivatore diretto.

Il Legislatore conferma il **periodo temporale** agevolato che si attesta sempre in **5 anni**, **tuttavia lo rimodula confermando**, comunque, un'**esenzione decrescente** all'aumentare del periodo di iscrizione.

In passato, infatti, era previsto un **esonero integrale** per i **primi 3 anni**, ridotto al **66%** per il **quarto anno** e alla **metà** nell'**ultimo esercizio** agevolato, per gli iscritti all'Inps gestione agricola nel **2017** e per quelli nel **2016** responsabili di **aziende agricole localizzate** alternativamente:

1. in **territori montani**, ovvero i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana (**articolo 9, D.P.R. 601/1973**);

2. **aree agricole svantaggiate**, ovvero territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole ([articolo 15, L. 984/1977](#))

Al contrario, l'[articolo 1, comma 117, L. 205/2017](#), prevede, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, un'esenzione così modulata:

- **integrale** per i primi **36 mesi**;
- in misura pari al **66%** per i **successivi 12 mesi** e
- in misura pari al **50%** per gli **ultimi 12 mesi**.

Viene **confermato** anche che l'**esonero** di cui sopra **non è cumulabile** con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento e, come precisato sempre dall'Inps nella richiamata [circolare n. 85/2017](#), nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente si applica automaticamente, in sede di tariffaria, l'agevolazione più favorevole per il contribuente.

La non cumulabilità dell'**esonero contributivo** con i **benefici per zone montane e svantaggiate** e per i soggetti di età inferiore a 21 anni riguarderà solo l'anno 2017, in quanto a partire dell'anno 2018, come previsto dalla L. 214/2011, tali sgravi saranno superati e l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e lap), indipendentemente dalla collocazione geografica o di età del soggetto.

La [circolare Inps n. 85/2017](#) ha **specificato** che l'esonero previsto dalla L. 232/2016 è **subordinato**:

- alla **regolarità** relativa all'adempimento degli **obblighi contributivi**;
- all'**osservanza** delle **norme** poste a tutela delle **condizioni di lavoro**;
- al **rispetto** degli **obblighi** di leggi derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**;
- alla **corretta applicazione** degli **accordi** e **contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- al **rispetto** dei **limiti** previsti dai [Regolamenti UE 1407/2013](#) e [1408/2013](#), concernenti i c.d. aiuti *de minimis* da parte degli Stati Membri.

Nel settore agricolo tali aiuti *de minimis*, trovano la propria disciplina nel [Regolamento UE 1408/2013](#), il quale stabilisce che rientrano nel **limite** stabilito dal regime *de minimis* gli **aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro** nell'arco di **3 esercizi finanziari**; tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti *de minimis* alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Percorsi di formazione tributaria

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)